



CIRCOLARE INFORMATIVA 14/95

Milano, 5 settembre 1995

OGGETTO: Provvedimento Banca d'Italia 10.8.1995 in tema di Centrale Rischi (G.U. 28.8.1995).

Il Segretario Generale
Prof. *A. Carretta*

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING

BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BARCLAYS FACTORING
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING
CREDEMFACTOR
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA LEASING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTORCOOP
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT
FARMAFACTORING
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FIRST CHEMICAL FACTORING
FISCAMBI FACTORING
GEFACTOR

GENERALE FACTOR
IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA

ISEFI
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOFACTORING

MEDIOLANUM FACTOR
MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. SINNONA
DOTT. BERNESCHI
DOTT. ALIPERTI
DOTT. FERRONI
DOTT. FORNASARI
DOTT. CORAGGIO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
DOTT. SALVEMINI
SIG. INGRASSIA
SIG. CECI
SIG. PERETTO
DOTT. VALTOLINA
DOTT. RATTI
DOTT. MERLI
RAG. GAMBERINI
DOTT. VAZZA
DOTT. BADOGGIO
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. DEI POLI
DOTT. BURCHI
DOTT. PIEROTTI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. CORDANI
DOTT. STACCIONE
AVV. SCIUME'
SIG. ADINOLFI
DOTT. FIORIO
DOTT. MONZA
RAG. ZAINO
SIG. TANSINI
DOTT. SACCHI
DOTT. ZENONI
RAG. VENTURINI
RAG. LODI
RAG. DE PALO
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SIG. DINI
DOTT. GASPARRI
DOTT. GIORDANI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1995.

Individuazione delle società finanziarie per le quali vige l'obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il 29 marzo 1994, con la quale è stato demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare nell'ambito degli intermediari finanziari quelli che, anche in ragione dell'attività svolta, sono tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi;

Ritenuto opportuno, in relazione alla natura creditizia delle informazioni censite dalla centrale dei rischi, circoscrivere, in fase di prima applicazione, detto obbligo agli intermediari che esercitano attività di finanziamento sotto qualsiasi forma;

Considerato che l'esercizio del credito al consumo — ricompreso nell'ambito di tale attività in base all'art. 2, lettera c), del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 «Determinazione ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico» — presenta specificità operative che rendono opportuno esonerare dal richiamato obbligo gli intermediari che lo esercitano in via esclusiva o prevalente;

Dispone:

1. Partecipano al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo decreto, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del richiamato decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994.

2. L'esercizio dell'attività di finanziamento, comprensiva del valore dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando rappresenta più del 50 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

3. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari di cui al punto 1, per i quali i crediti al consumo rappresentino più del 50 per cento dell'attività di finanziamento.

4. La sussistenza e il venir meno delle condizioni di adesione e di esonero dal servizio vanno accertati dagli intermediari finanziari medesimi — in base ai dati dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi chiusi — e comunicati tempestivamente alla Banca d'Italia.

5. Con un congruo preavviso verrà comunicata la data a partire dalla quale gli intermediari finanziari tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio dovranno inviare le informazioni alla centrale dei rischi.

Roma, 10 agosto 1995

Il Governatore: FAZIO

95A5041